

TRIBUNALE DI ROMA

5642

R.D.M.A. ~~10~~ Report No. 10

Ms. B3.6 #10 August 2004

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1000 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2005, posta in deliberazione il 23.2.2010 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente

TRA

[REDACTED]

(avv. Alessandro Simione e Roberta Stacchiola)

Attorney

2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(Avvocatura Generale dello Stato)

Comments

CONCLUSIONS

All'udienza del 3.12.2009 i difensori delle parti così concludevano:
per gli attori: "precisa le conclusioni, come da allegati n . 3 fogli" [che si allegano
alla presente sentenza];
per il convenuto: "Riportandosi ai propri scritti difensivi".

TRIBUNALE DI ROMA
Civile
**REGISTRAZIONE
A DEBITO**

TRIBUNALE DI ROMA

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Gli attori indicati in epigrafe, giudici di pace addetti alle sezioni penali dell'Ufficio del Giudice di pace di Roma, hanno convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo che, previo accertamento della sussistenza del loro diritto a percepire l'indennità di € 10,33 - prevista dall'art. 11, comma 3-ter, della legge 374 del 1991 (comma introdotto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 251 del 2002, convertito, con modif., nella legge 1 del 2003) - anche per ciascun decreto di archiviazione emesso in procedimenti aventi ad oggetto denunce a carico di ignoti, il Ministero convenuto sia condannato a restituire loro le somme corrispondenti (a) alle trattenute alle fonte sui corrispettivi, pari alle indennità già maturate e percepite, e (b) alle indennità maturate e maturando, non corrisposte, oltre a interessi e rivalutazione oppure interessi anatocistici, dalla data di ciascuna trattenuta o di scadenza del credito.

Hanno esposto gli attori:

- a) che in un primo momento l'indennità veniva corrisposta per ciascun decreto di archiviazione;
- b) che la circolare ministeriale del 25.9.2002, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 107-bis delle disp. att. c.p.p. ("Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con sforniti manoscritti") e 415, comma 4, c.p.c. ("Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi degli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto"), aveva sancito la spettanza di un'unica indennità cumulativa per i decreti di archiviazione relativi a procedimenti aperti a seguito di denuncia contro ignoti, sicché lo stesso ministero aveva successivamente invitato gli uffici a provvedere al recupero delle somme corrisposte in difformità della circolare del 25.9.2002;
- c) che, introdotto nell'ordinamento il citato comma 3-ter dell'art. 11 della legge 374 del 1991 ("In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti: a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 5, e 34, comma 2, del decreto legislativo 29 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni; [...]"), il Ministero, con nota del 4.12.2003, aveva ribadito la necessità di recuperare le somme versate in eccesso, perché corrisposta con riferimento a decreti di archiviazione non "cumulativi", e aveva evidenziato che in base al recente intervento normativo si sarebbe dovuta

TRIBUNALE DI ROMA

escludere la retribuzione dei decreti di archiviazione diversi da quelli menzionati nel citato comma 3-ter, lett. a) – il quale richiamava espressamente il solo quanto comma dell'art. 17 del D.Lgs n. 274 del 2000 ("il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione") e non anche il quinto comma ("Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo 415 del codice di procedure penale") – con esclusione, quindi, dei decreti di archiviazione emessi sul presupposto che l'autore del reato era rimasto ignoto;

d) che il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace, con nota del 10.3.2004, aveva invitato l'Ufficio del G.d.P. penale a provvedere all'assegnazione ad un singolo giudice, a rotazione, di "ogni gruppo di fascicoli" proveniente dalla Procura e a provvedere alla liquidazione di una sola Indennità dell'importo di € 10,33 per ciascun gruppo di fascicoli;

e) che a seguito della nota ministeriale del 25.4.2004, con cui erano stati ribaditi l'orientamento già formulato e la richiesta di attivazione per il recupero di quanto liquidato in difformità, il Coordinatore del G.d.P. aveva disposto l'immediata sospensione della liquidazione dei mandati, mediante estrapolazione delle Indennità riferite alle archiviazioni dei procedimenti a carico di ignoti.

Gli attori hanno quindi affermato che la Procura della Repubblica non aveva mai inviato richieste "cumulative" di archiviazione in riferimento a denunce di reato contro ignoti; contestato l'interpretazione delle norme citate, operata dal Ministero; prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-ter della legge 374 del 1991, laddove non prevede il riconoscimento dell'indennità anche per l'omissione del decreto di archiviazione nei procedimenti contro ignoti; sostenuta l'illegittimità delle trattenute praticate dal Ministero nei loro confronti.

Il Ministero della Giustizia ha chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo che il DL n. 251 del 2002, conv. nella legge n. 1 del 2003, aveva "tipizzato gli atti per i quali era previsto il compenso" e che i decreti di archiviazione dei procedimenti penali a carico di ignoti "non rientrano tra quelli previsti dalla norma".

2 – La principale questione oggetto del presente giudizio è costituita dall'accertamento della sussistenza del diritto dei giudici di pace addetti ai settori penale a percepire le indennità previste dall'art. 11 della legge 374 del 1991 anche per l'omissione del decreto di archiviazione dei procedimenti in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto.

TRIBUNALE DI ROMA

p.4

Il Ministero della giustizia lo ha escluso, facendo parno su un'interpretazione dell'art. 11, comma 3-ter, lett. a), della legge 378 del 1991 in base alla quale l'espresso richiamo al solo quarto comma dell'art. 17 del D.Lgs n. 274 del 2000 – e non anche al quinto, che fa riferimento all'archiviazione di procedimenti contro ignoti – implicherebbe che nessuna indennità spetterebbe ai giudici di pace per l'emissione di decreti di archiviazione in questi ultimi procedimenti.

Ad avviso del tribunale l'operazione di individuazione dell'ambito applicativo del citato comma 3-ter, lett. a), non può prescindere da un esame complessivo dell'art. 17 del D.Lgs n. 274 del 2000, che disciplina il procedimento di archiviazione nel processo davanti al giudice di pace, il cui testo di seguito si riporta:

"1. Il pubblico ministero presente al giudice di pace richiede di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.

2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.

3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 26, comma 2.

4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, estrinseca, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.

5. Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo 415 del codice di procedura penale."

Il richiamo all'art. 415 c.p.p., contenuto all'ultimo comma, si giustifica per il fatto che il procedimento di archiviazione dei procedimenti contro ignoti si caratterizza per essere disciplinato da alcune regole sue proprie, la cui previsione discende proprio dalla mancata individuazione dell'autore del reato. In particolare: a) il termine di durata delle indagini preliminari prescinde dalla gravità del reato (comma 1); b) il giudice "se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questo sia iscritto nel registro delle notizie di reato" (comma 2); c) nell'ipotesi di denuncia a carico di ignoti trasmessi dagli organi di polizia "con elenchi menali" (art. 107-bis disp. att. c.p.p.), "la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia".

TRIBUNALE DI ROMA

Le particolarità sopra indicate sub a) e b) riguardano attività diverse dall'emissione del decreto di archiviazione e la terza si traduce nella preiscrizione, di natura formale, per il giudice di emettere un decreto "cumulativo" laddove la richiesta del pubblico ministero sia stata anch'essa "cumulativa".

Sotto ogni altro profilo, il provvedimento con cui il giudice dispone l'archiviazione delle indagini in procedimenti contro ignoti in nulla differisce dall'archiviazione disposta per altre cause. In tutti i casi, infatti, il giudice svolge attività giurisdizionale, onde accertare la sussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta del pubblico ministero oppure per adottare i propri poteri di impulso.

La breve disposizione contenuta al quinto comma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 274 del 2000 non costituisce dunque una disciplina del decreto di archiviazione dei procedimenti contro ignoti che si giustappone a quella del decreto di archiviazione dei procedimenti nei confronti di soggetti identificati, distinguendosi da questa, benal assai soltanto ad una funzione di richiamo di alcune norme particolari, che disciplinano altri aspetti del procedimento.

In conclusione, all'art. 17 del D.Lgs. n. 274 del 2000 è contenuta la disciplina di ogni aspetto del procedimento di archiviazione attribuito alla competenza del giudice di pace, ivi compresa la disciplina del decreto di archiviazione. Il richiamo all'art. 415 c.p.p. è dovuto soltanto alla scelta del legislatore di fare ricorso ad una tecnica legislativa – quella del rinvio ad un'altra norma, in luogo della pedissequa riproposizione delle sue previsioni – per disciplinare le fasi dell'archiviazione di procedimenti contro ignoti che si distinguono dall'archiviazione per altre cause; tra queste fasi del procedimento di archiviazione, oggetto del rinvio all'art. 415 c.p.p., non vi è anche quella che si concreta nell'emissione del decreto di archiviazione, poiché questa ha la sua disciplina nel quarto comma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 274 del 2000.

Pertanto, il riferimento al decreto di archiviazione di cui al quarto comma dell'art. 17 del decreto legislativo n. 274 del 2000, contenuto alla lettera a) del citato art. 11, comma 3-ter, della legge 378 del 1991, deve essere inteso come attinente a qualsivoglia decreto di archiviazione, indipendentemente dal presupposto per cui il decreto venga emesso.

D'altra parte, una diversa interpretazione del combinato disposto delle due norme sopra citate, che conduce ad escludere la sussistenza del diritto dei giudici di pace a percepire un compenso per i soli decreti di archiviazione in procedimenti contro ignoti, non potrebbe essere ricondotta al criterio della ragionevolezza, poiché l'emissione di tali decreti costituisce manifestazione, come si è precedentemente evidenziato, di un'attività di contenuto giurisdizionale non diversa da quella posta in essere nel valutare la sussistenza dei presupposti per

TRIBUNALE DI ROMA

disporre l'archiviazione nei procedimenti a carico di persone individuate (cioè che trova conferma anche nel fatto che le norme di organizzazione dell'attività giudiziaria non prevedono distinti criteri di assegnazione dei procedimenti ai giudici di pace, a seconda che la richiesta di archiviazione riguardi procedimento nei confronti di persone identificate oppure di ignoti).

Il sistema descritto, inoltre, per l'ipotesi in cui l'attività di studio e valutazione degli atti e di redazione dei procedimenti sia di minore consistenza e giustifichi quindi la corrispondente di un compenso in misura inferiore, contempla il criterio temperato che deriva dall'applicazione – in primo luogo da parte della polizia giudiziaria e in seconda battuta dai magistrati del pubblico ministero – del quarto comma dell'art. 415 c.p.p., per cui i giudici di pace sono tenuti ad emettere un unico decreto di archiviazione nell'ipotesi in cui i procedimenti siano riconducibili alle denunce contro ignoti indicate negli elenchi mensili inviati dagli organi di polizia a norma dell'art. 107-bis disp. att. c.p.p. Resta fatta, infine, la possibilità che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, determini un compenso di misura inferiore per l'emissione dei decreti di archiviazione.

3 – Accertato quindi che ai giudici di pace spetta il compenso previsto dall'art. 11, comma 3-ter, lett. a), della legge 378 del 1991 anche nelle ipotesi in cui il decreto di archiviazione sia emesso nell'ambito di procedimenti contro ignoti, si deve ora verificare se gli attori abbiano emesso più decreti di archiviazione, e percepito il relativo compenso, anche in procedimenti contro ignoti "cumulativi", cioè riconducibili a un unico elenco mensile di denuncia contro ignoti, inviato dagli organi di polizia ai sensi dell'art. 107-bis disp. att. c.p.p.

Ritiene il tribunale che in base a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 415 c.p.c., i magistrati del pubblico ministero sono tenuti a formulare un'unica richiesta di archiviazione "cumulativa" per essere rimasto ignoto l'autore del reato con riferimento alle denunce contro ignoti menzionate in ciascun elenco mensile inviato dagli organi di polizia a norma dell'art. 107-bis disp. att. c.p.p., previa invio degli organi di polizia a norma dell'art. 107-bis disp. att. c.p.p., previa eventuale separazione delle posizioni per cui debbano adottarsi provvedimenti diversi. In presenza di tali richieste, anche i giudici devono emettere un unico decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori dei reati, previa eventuale separazione delle posizioni per cui ritengano di adottare diversi provvedimenti. Se si giudica pervengano più richieste di archiviazione, in luogo di quella "cumulativa", questi non può che adottare un provvedimento per ciascuna richiesta, non essendo tenuto ad accettare l'esistenza di un elenco mensile di denunce, redatto dagli organi di polizia con riferimento alle varie richieste di archiviazione, di cui non ha cognizione.

TRIBUNALE DI ROMA

4 - Gli attori hanno richiesto la restituzione delle somme trattenute dal compenso o non corrisposta perché sarebbero state richieste con riferimento a decreti di archiviazione di procedimenti contro ignoti che avrebbero dovuto essere emessi cumulativamente, in un primo momento, e, successivamente, con riferimento ad ogni decreto di archiviazione di procedimenti contro ignoti. La richiesta, come precisata in corso di causa, si riferisce alle somme trattenute o non corrisposte fino al 31.12.2006.

A sostegno della domanda hanno prodotto le richieste di liquidazione delle indennità (periodo 2004-2006, in cui sono indicati i decreti di archiviazione in riferimento ai quali non è stata corrisposta alcuna indennità), e i modelli di pagamento (relativi all'anno 2004), dai quali emergono le trattenute effettuate dall'amministrazione.

Gli attori hanno anche prodotto la nota del 19.2.2004 del Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma, in cui si rappresenta che le richieste di archiviazione relative ai procedimenti penali contro ignoti sono trasmesse al Giudice di pace in fascicoli separati.

Il Ministero convenuto, che si è difeso depositando una breve comparsa di risposta in cui si è limitato ad affermare che nessuna indennità spetterebbe ai giudici di pace per i decreti di archiviazione dei procedimenti penali a carico di ignoti e non ha successivamente svolto alcuna attività diversa dalla mera partecipazione alle udienze, non ha formulato alcuna contestazione in punto di fatto o in relazione ai conteggi predisposti dagli attori in corso di causa (cfr. la memoria istruttoria).

Della condotta processuale tenuta dalle parti – con riferimento all'assolvimento agli oneri di allegazione, di contestazione e probatorio – può trasarsi la conclusione che dall'ufficio del pubblico ministero non è pervenuta all'ufficio del giudice di pace alcuna richiesta "cumulativa" di archiviazione, a norma dell'art. 415, comma 4, c.p.p., con la conseguenza che deve escludersi che alcuna somma sia stata percepita in eccesso dagli attori per avere emesso più decreti di archiviazione "singoli" in corrispondenza di richieste "cumulative" formulate dall'ufficio di procura. Inoltre, la parte convenuta non ha allegato né provato di avere corrisposto alcuna somma di denaro a titolo di indennità per i decreti di archiviazione di procedimenti contro ignoti emessi fino al 31.12.2006 (quelli successivamente emessi non costituendo oggetto di causa), per i quali gli attori hanno chiesto i rispettivi pagamenti.

La domanda di condanna, pertanto, deve essere accolta con riferimento a ciascun attore, nella misura indicata nel dispositivo.

TRIBUNALE DI ROMA

Inoltre, spettano agli attori gli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di costituzione in mora (3.3.2005, di notificazione dell'atto di citazione) sulle somme decuriate dalle indennità corrisposte nell'anno 2004 e sulle somme a titolo di indennità per i decreti di archiviazione di procedimenti contro ignoti che avrebbero dovuto essere liquidate entro il 3.3.2005; gli interessi legali sulle somme a titolo di indennità per i decreti di archiviazione contro ignoti che avrebbero dovuto essere liquidate successivamente al 3.3.2005, decorrono dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, in considerazione della natura del credito (di valuta); inoltre, non risultando alcuna mezza in mora precedente alla domanda giudiziale, deve escludersi che si sia verificato il presupposto richiesto dall'art. 1283 c.c. per ottenerne il diritto a percepire gli interessi anastocetici

5 - Alla scommessa segue la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota).

P. Q. M.

committente nei confronti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, così provvede:
a) dichiara che gli attori hanno diritto a percepire l'indennità prevista dall'art. 11,
comma 3-ter, lett. a), della legge 378 del 1991, anche per ciascun decreto di
sabbiazione dei procedimenti nei confronti di ignoti;

b) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore degli attori delle somme di seguito rispettivamente indicate: ~~XXXXXXXXXX~~, € 2.886,88; ~~XXXXXXXXXX~~, € 712,77; ~~XXXXXXXXXX~~, € 3.026,69; ~~XXXXXXXXXX~~

TRIBUNALE DI ROMA

Assolutorazione, € 3.284,94; **[REDACTED]**, € 3.129,99; **[REDACTED]**, € 3.006,03; **[REDACTED]**, € 2.596,13; **[REDACTED]**, € 3.367,58; **[REDACTED]** Cognetti, € 1.632,14; **[REDACTED]**, € 2.861,37; **[REDACTED]**, € 3.222,98; Alzola Sestini, € 3.284,94, **[REDACTED]**, € 1.911,05; **[REDACTED]**, € 3.064,02; **[REDACTED]**, € 898,71; **[REDACTED]**, € 2.933,72; **[REDACTED]**, € 3.037,02; **[REDACTED]**, € 2.944,05; **[REDACTED]**, € 2.673,17; oltre a interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. con le decorrenze indicate nella motivazione, al paragrafo 4;

c) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio, complessivamente liquidate d'ufficio in € 4.111,92 (di cui € 2.700,00 per onorari, € 1.080,00 per diritti e € 351,92 per spese), oltre a rimborso spese generali, Iva e cpa.

Così deciso in Roma, il 10.5.2010.

IL CANCELLIERE CI
Dott.ssa Orietta Turchetti

Il Giudice

Fabio Salvi

Depositato in Cancellaria
Roma, il 13 MAG 2010
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Orietta Turchetti

TRIBUNALE DI ROMA
Città
REGISTRAZIONE
A DEBITO